

Oggetto: **FONDO VITTIME AMIANTO** ex legge 244 del 24.12.2007  
**PROBLEMI APPLICATIVI PER I MALATI DI MESOTELIOMA**  
**MALATTIA CONTRATTA PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE PROFESSIONALI**

La **legge 241/2007 art. 1 comma 241** ha istituito, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le Vittime dell'Amianto. Il Fondo viene finanziato per un quarto dalle imprese che pagano i premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto e per tre quarti del bilancio dello Stato.

**Il Fondo eroga una prestazione economica in favore delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax" e in caso di premorte in favore degli eredi.**

La **legge 190/2014 art. 1 comma 116** estende, in via sperimentale per gli anni 2015/2016/2017, **ai malati di mesotelioma**, che abbiano contratto la **patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, una indennità una tantum** (€ 5.600,00 – cinquemilaseicento euro)

**La legge 208/2015 art. 1 comma 292**, così come interpretata dal decreto ministeriale, prevede che l'indennità una tantum è erogabile solo nella ipotesi che sia il malato stesso a farne richiesta. In via eccezionale e solo per i decessi avvenuti nel 2015 è stata data la possibilità di chiedere l'indennità da parte degli eredi, anche in mancanza della domanda del malato, con termine ingeribile di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (marzo 2016).

La normativa ha dato una risposta parziale. E' stato riconosciuto un indennizzo a quei cittadini che hanno subito un'esposizione ambientale e/o familiare, che hanno contratto una patologia grave come il mesotelioma, è una prestazione di importo basso e solo in via sperimentale fino al 2017. A questo si aggiunge che non viene erogato agli eredi, se il malato non ha presentato domanda quando era in vita.

Che funzione ha questa indennità una tantum? Un aiuto per le cure, ticket ecc..? O che altro...?

Sarebbe importante definire a livello giuridico se l'indennità una tantum è inquadrabile in norma assistenziale o norma previdenziale (al comma 116 la legge scrive "prestazione assistenziale" mentre nella norma di richiamo del 2007 non viene usato questo termine). Equipararla a norma previdenziale, quando l'evento non risulta assicurato, in quanto non deriva da esposizione professionale, potrebbe risultare difficile. Il legislatore nell'ampliare i soggetti che

possono accedere al Fondo Vittime Amianto, in quell'anno particolare, aveva lo scopo di dare una risposta ad una situazione che si era venuta a creare (leggasi sentenza Corte di Cassazione sul caso Eternit). In ogni caso sulla tematica amianto i provvedimenti legislativi usciti in questi ultimi trenta anni, hanno creato non pochi problemi interpretativi, si sono costituite situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori e cittadini, anche sotto l'aspetto previdenziale pensionistico, in presenza di uguale situazione lavorativa.

### **Come affrontare il contenzioso:**

- a) partendo dalla legge n° 244/2007 art. 1 c. 241, su cui si è venuto a costruirsi tutto il percorso legislativo successivo
- b) l'art. 1 comma 241 individua come soggetti interessati alla norma “*vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi*“.
- c) la legge 190/2014 limita l'una tantum a chi ha contratto il mesotelioma per ragioni non professionali, non aggiunge altre distinzioni o variabili.
- d) il regolamento del Fondo vittime amianto (legge 244/2007) è stato definito con decreto del Ministero del Lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n° 30 del 12.1.2011. L'art. 7 del decreto determina che il ricorso vada presentato all'INAIL così come disciplinato dalla legge 1124/1965 dagli articoli 104 e seguenti.
- e) opportuno trasmettere il ricorso non solo all'INAIL (passaggio amministrativo indispensabile per eventuali atti successivi, come ad esempio una causa legale), ma per conoscenza al Comitato Amministratore del Fondo Vittime Amianto (*la composizione del C.A. vede la partecipazione di un rappresentante del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e finanze, dall'INAIL, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni datoriali e rappresentanti di alcune associazioni vittime amianto – tutte quelle figure che di fatto sono coinvolte*).

Informare dell'esistenza dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia-Romagna AFeVA.